

Articolo 19a

## Laboratori medici

Ai laboratori medici e ai lavoratori in essi occupati si applicano l'articolo 4 per tutta la notte e tutta la domenica, nonché gli articoli 5, 8 capoverso 2, 9, 10 capoverso 2 lettera a e 12 capoverso 2.

### Campo d'applicazione

Questo articolo riguarda i laboratori privati che forniscono servizi a ospedali e cliniche nonché agli studi medici. Il personale dei laboratori medici può essere occupato di notte e la domenica in caso di urgenze mediche, ad esempio se un paziente deve essere curato immediatamente e per la diagnosi sono necessari esami di laboratorio. Il lavoro domenicale o notturno è però ammesso anche se è indispensabile dal punto di vista tecnico per la qualità degli esami (ad es. se gli esami richiedono manipolazioni a intervalli regolari).

### Disposizioni speciali applicabili

#### Articolo 4

I laboratori medici possono effettuare lavoro notturno e domenicale senza restrizioni e senza dover richiedere un'autorizzazione ufficiale. Nondimeno essi devono rispettare tutte le altre disposizioni legali riguardanti il lavoro notturno o domenicale (cfr. commento dell'art. 4).

#### Articolo 5

I laboratori medici sono autorizzati a estendere a 17 ore al massimo l'intervallo in cui rientra il lavoro diurno e serale per i dipendenti. Una tale estensione è tuttavia subordinata all'obbligo di estendere almeno a 12 ore la durata media del riposo quotidiano nel corso della stessa settimana civile. La durata del riposo quotidiano tra due impieghi non può essere inferiore a 8 ore.

#### Articolo 8 capoverso 2

I laboratori medici possono ricorrere anche la domenica al lavoro straordinario ai sensi dell'articolo 12 capoverso 1 LL. In tal caso il lavoro straordinario deve imperativamente essere compensato con un congedo di uguale durata nel corso delle 26 settimane successive. Tuttavia questa disposizione non si applica al lavoro straordinario ai sensi dell'articolo 12 capoverso 2 LL effettuato d'urgenza in base alle condizioni, alle coordinate temporali, alla durata massima e alle misure compensative previste all'articolo 26 OLL 1. La durata totale del lavoro straordinario non può superare 140 ore per anno civile e per lavoratore.

#### Articolo 9

La durata del riposo quotidiano può essere ridotta a un minimo di 9 ore, ma in tal caso sono previsti due obblighi: aumentare la durata del riposo quotidiano a 12 ore nella media di due settimane ed escludere qualsiasi lavoro supplementare ai sensi dell'articolo 25 OLL 1 durante l'impiego successivo alla riduzione del riposo quotidiano (cfr art. 19 OLL 1).

#### Articolo 10 capoverso 2 lettera a

Ai lavoratori può essere assegnato un impiego notturno di 10 ore lavorative al massimo in uno spazio di 12 ore. Questi impieghi notturni di lunga durata sono ammessi soltanto se il tempo di lavoro è in gran parte costituito da ore di semplice presenza e se il lavoratore ha a disposizione un'infrastruttura che gli consenta di riposarsi durante la notte. Qualsiasi impiego notturno di lunga durata deve essere seguito imperativamente da 12 ore di riposo giornaliero.

**Art. 19a**

**OLL 2**

**Indicazioni relative all'ordinanza 2 concernente la legge sul lavoro**

Sezione 3: Categorie di lavoratori e di aziende assoggettate  
Art. 19a Laboratori medici

**Articolo 12 capoverso 2**

I laboratori medici devono accordare ai propri dipendenti almeno 12 domeniche libere per anno civile. Le domeniche libere possono essere ripartite in modo irregolare. Tuttavia le domeniche che cadono nelle vacanze minime prescritte dalla legge non possono essere dedotte dalle domeniche

libere concesse annualmente. Il lavoratore occupato la domenica ha il diritto nel corso della medesima settimana a 36 ore di riposo settimanale immediatamente successivo al riposo quotidiano, vale a dire a un riposo settimanale della durata di 47 ore consecutive.